



COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28 del Reg. Data 25-04-2019

Prot. 10691 DEL 13/06/2019

OGGETTO: Art. 21 D.lvo 50/2016: Approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi e Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

L'anno duemiladiciannove, il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 19,00 e segg. nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla I^a Convocazione STRAORDINARIA URGENTE di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		P.	A.	CONSIGLIERI		P.	A.
1. Festa	Danilo	X		9. Oliveri	Cinzia		X
2. Bellia	Antonio	X		10. Emanuele	Chiara Maria	X	
3. Di Mauro	Maria	X		11. Testa	Mario	X	
4. Vitale	Gaetano		X	12. Pappalardo	Giuseppa	X	
5. Urzi	Giorgia	X		13. Gallone	Matteo	X	
6. Tedeschi	Veronica Angela		X	14. Puglisi	Annalisa	X	
7. Cantone	Luca Sebastiano	X		15. Pesce	Anna		X
8. Pavone	Anastasia		X	16. Pellegrino	Ivan Alfio		X
TOTALE						<u>10</u>	<u>6</u>

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa MARIA EMILIA LIERNA. Il Presidente Sig.RA MARIA DI MAURO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

II CONSIGLIO COMUNALE

VEDASI NOTA DEGLI INTERVENTI

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: Art. 21 D.lvo 50/2016: Approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi e Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Proponente: Il Sindaco/L'Assessore al ramo

Proponente/Redigente: Il Funzionario

Premesso:

- che l'art. 6 della L.R. 12/2011 prevede che: "L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso."

- che il 19/04/2016 è entrato in vigore il Dlvo n. 50 del 18/04/2016, immediatamente in vigore anche nella Regione Sicilia, giusta circolare dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e mobilità, prot. 86313/DRT del 04/05/2016.

Vista la modifica della Legge Regionale n. 12/2011, effettuata dall'assemblea regionale siciliana in data 11/05/2016, che chiarisce che tutti i riferimenti del decreto legislativo, contenuti nella Legge Regionale 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione n. 13 del 31/01/2012, al Dlvo 163/2006, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.

Visto l'art. 6 comma 8 della L.R. 12/2011, che prevede per i comuni i tempi di pubblicazione dello schema del piano triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale in giorni 30.

Considerato che l'art. 128 del Decreto L.vo 163/2006 è oggi sostituito dall'art. 21 del D.lvo 50/2016.

Visto l'art 21 del D.Lvo 50/2016, che dispone alle Amministrazioni aggiudicatrici di dotarsi del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Considerato che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze dovranno essere, tra l'altro, definiti gli schemi tipo e le informazioni minime che i programmi devono contenere;

Considerato che ai sensi del comma 9 dell'art. 21 del D.L.vo 50/2016, fino all'adozione del decreto di cui sopra si applica l'articolo 216, comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le previgenti modalità, per le nuove programmazioni, che si rendono necessarie prima dell'adozione del decreto.

Vista la relazione sul piano triennale delle Opere Pubbliche.

Viste le schede che riguardano:

- Scheda 1 - Risorse disponibili triennio 2019/2021;
- Scheda 2 - Elenco con articolazione della copertura finanziaria;
- Scheda 2B -Elenco degli immobili da trasferire;
- Scheda 3 - Elenco annuale 2019;
- Scheda 4 - Acquisizione di beni e servizi
- Ripartizione finanziamenti da elenco annuale;

Atteso che con delibera di G.M. n. 10 del 13/02/2019 si è provveduto ad adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi

aggiornamenti annuali composto dalle schede sopra menzionate, che è stato pubblicato nelle forme di legge.

PROPONE

Di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021, nonché i relativi aggiornamenti annuali, composto dalle seguenti schede:

- Scheda 1 - Risorse disponibili triennio 2019/2021;
- Scheda 2 - Elenco con articolazione della copertura finanziaria;
- Scheda 2B - Elenco degli immobili da trasferire;
- Scheda 3 - Elenco annuale 2019;
- Scheda 4 - Acquisizione di beni e servizi;
- Ripartizione finanziamenti da elenco annuale;

Proposta di Deliberazione n. 30 del 25-06-2019

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....

Li, _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....

Li, 25/6/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

La programmazione dei lavori pubblici in Sicilia è regolata dall'art. 6 della L.R. 12/2011.

La Legge Regionale 12/2011, all'art. 6 prevede che:

1. "L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso."

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socioeconomiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state

quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. Nei comuni il periodo di affissione all'Albo pretorio del programma triennale e dell'elenco annuale è fissato in **trenta giorni consecutivi**.

9. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Per le medesime ragioni di pubblico interesse, nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

10. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni per le parti relative alla materia oggetto del presente articolo.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano all'Amministrazione regionale.

12. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

13. Gli enti di cui all'articolo 2 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro approvazione, sono trasmessi al Dipartimento regionale tecnico che ne dà pubblicità.

14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste, ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità del programma in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.

15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.

16. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

17. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di lavori pubblici secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

18. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

19. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali lavori dotati del documento preliminare alla progettazione.

20. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinuncia espressa.

In data 19/04/2016 è entrato in vigore il Dlvo n. 50 del 18/04/2016, immediatamente in vigore anche nella Regione Sicilia, giusta circolare dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e mobilità, prot. 86313/DRT del 04/05/2016.

Vista la Legge Regionale n. 8/2016, effettuata dall'assemblea regionale siciliana in data 17/05/2016, che chiarisce all'art. 24, che tutti i riferimenti del decreto legislativo, contenuti nella Legge Regionale 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione n. 13 del 31/01/2012, al Dlvo 163/2006, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.

L'art 21 del D.L.vo 50/2016, che dispone alle Amministrazioni aggiudicatrici di dotarsi del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze dovranno essere, tra l'altro, essere definiti gli schemi tipo e le informazioni minime che i programmi devono contenere;

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti con decreto n. 14 del 16/01/2018, ha emanato il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

Nella Regione Sicilia le schede che formano il piano triennale delle Opere Pubbliche sono state approvate con Decreto Assessoriale n. 14/OSS dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 10/08/2012.

Le schede previste sono le seguenti:

SCHEDA 1 : QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

SCHEDA 2 : ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SCHEDA 2B : ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE EX ART. 53, COMMI 6 e 7
D.L.vo 163/2006

SCHEDA 3 : ELENCO ANNUALE

SCHEDA 4 : ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

SCHEDA 1 QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Entrate acquisite mediante contrazione mutuo.

CASERMA CARABINIERI: La priorità dell'Amministrazione comunale è la realizzazione di una struttura edilizia da adibire a comando stazione carabinieri di Motta Sant'Anastasia dell'arma dei carabinieri il cui progetto è finanziato con fondi mutuo cassa depositi e prestiti, per l'importo di € 1.250.000,00. L'articolazione finanziaria nella scheda 1 prevede la distribuzione nelle tre annualità, 2018/2020.

COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO 1° STRALCIO: L'intervento è finanziato con mutuo del credito sportivo per l'importo di € 500.000,00. L'intervento è programmato a partire dal 2019.

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati.

Sono previsti due interventi da finanziare con fondi di capitale privato, e precisamente con fondi messi a disposizione della società Terna. I due interventi sono:

-Sistemazione delle strutture ed infrastrutture stradali € 273.115,66;

-Sistemazione delle strade del centro storico e la riqualificazione di alcuni ambiti pubblici ivi distribuiti € 120.018,34.

SCHEDA 2 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Nella scheda 2 sono riportate le stime dei costi delle opere pubbliche suddivise nel corso del triennio, con eventuale apporto di capitale privato.

SCHEDA 3 ELENCO ANNUALE 2019

Sono riportate le opere pubbliche che possono intraprendersi nel corso dell'anno solare 2018 con la fonte di finanziamento.

SCHEDA 4, ELENCO ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 2019/2020.

L'elenco dovrebbe essere acquisito in coordinamento con tutti i centri di costo del Comune. Non avendo ricevuto indicazioni da parte delle altre Aree, si è provveduto ad elaborare la scheda autonomamente.

La scheda 2B è priva di contenuto, non essendoci immobili da trasferire per la realizzazione di opere pubbliche.

